



# **D.L. N. 4/2022 DECRETO SOSTEGNI TER - LEGGE DI CONVERSIONE N. 25 DEL 28.03.2022 ART. 29**

*Posted on 31 Marzo 2022*



---

Category: [Opere pubbliche](#)

E' stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.73 del 28.03.2022](#), della **Legge n. 25 del 28 marzo 2022**, di conversione del **D.L. 27 gennaio 2022, n. 4** (cd. "Sostegni-ter").

Il Legislatore, con l'**articolo 29**, è intervenuto in modo significativo su due principali temi legati:

- alla clausola **revisione dei prezzi, statuendone l'obbligatorietà, fino al 31 dicembre 2023**, in relazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, i cui atti iniziali di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dopo il 27 gennaio 2022 (art. 29, comma 1, lett.a)
- alle **compensazioni** da riconoscersi in conseguenza delle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei materiali da costruzione **(art. 29, comma 1, lett. b)**

La legge di conversione **n. 25/2022**, in commento, sostanzialmente non introduce significative variazioni, almeno per quanto concerne il settore dei contratti pubblici; le uniche modifiche meritevoli di attenzione riguardano gli accordi quadro e l'istituto del C.C.T., e precisamente:

- Il nuovo **comma 11-bis dell'art. 29**, prima parte, afferente gli **accordi quadro già aggiudicati o efficaci alla data di entrata in vigore della norma (29.03.2022)**, prevede **la possibilità**, entro **"...i limiti delle risorse complessivamente stanziata...utilizzare le risultanze dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 12 della medesima norma"**, il quale affida ad un decreto del MIMS, da adottarsi entro il 30 aprile prossimo, l'approvazione di apposite Linee Guida per garantire l'omogeneità nella formazione e nell'aggiornamento dei prezzari regionali.

Lo stesso **comma 11-bis**, seconda parte, inoltre, prevede che, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari secondo le modalità sopra indicate, le stazioni appaltanti possono, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziata e del ribasso offerto, incrementare o ridurre i prezzari regionali utilizzati per l'aggiudicazione, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate con decreti del MIMS da adottarsi su base semestrale (**entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno**), ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 del D.L. 4/2022.

- Il **comma 13 - bis, dell'articolo 29**, della legge in commento, prevede la possibilità **fino al 30 giugno 2023** e non più fino al **31 dicembre 2021**, **la possibilità riconosciuta alle parti di sciogliere il Collegio Consultivo Tecnico**, che, come è noto, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, la sua costituzione è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.

